



R.C. Industria, Artigianato e Servizi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ
CIVILE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
 - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
 - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

R.C. INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello RCG55271 – Ed. 01/2019



1. GLOSSARIO	Pag.	4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	6
3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI	Pag.	10
- CONDIZIONI AGGIUNTIVE	Pag.	14
- CONDIZIONI FACOLTATIVE	Pag.	19
- RIEPILOGO FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO	Pag.	22
4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI	Pag.	24

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

1. GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.

APPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione dei lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTURATO

Il volume degli affari relativo all'attività oggetto dell'assicurazione dichiarato ai fini I.V.A., al netto dell'I.V.A. e delle cessioni di beni ammortizzabili.

FRANCHIGIA

La parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

LIMITE DI RISARCIMENTO

L'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro in relazione a una determinata garanzia. Ove precisato, per alcune garanzie il limite si intende, oltre che per sinistro, anche per annualità assicurativa.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

MASSIMO RISARCIMENTO

La somma massima risarcibile espressa in cifra fissa o in percentuale che la Società si impegna a corrispondere in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare il massimale.

MERCEDI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura – ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto; le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

PARTI

Il Contraente e la Società.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività descritta sulla scheda di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile. A titolo esemplificativo rientrano fra i prestatori di lavoro: il titolare dell'azienda, i familiari, i dipendenti, gli apprendisti, i lavoratori temporanei, i lavoratori con contratto di somministrazione ed i lavoratori parasubordinati (tra i quali anche i collaboratori a progetto).

Non rientrano in questa definizione gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi non parasubordinati.

RETRIBUZIONI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute, comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai ed impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati regolarmente acquisiti in base alle norme di legge. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti. Relativamente alle società cooperative, è compreso anche quanto dovuto per le prestazioni degli associati.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

SCHEDA DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le ubicazioni e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti.

SCOPERTO

La parte del danno, stabilita contrattualmente ed espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

SUBAPPALTATORE

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività previste nella presente polizza o ne autorizza l'esecuzione.

VEICOLI

I mezzi indicati dall'Art. 46 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni).



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 2.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Qualora venga indicato il frazionamento in due o più rate nell'apposita casella della scheda di polizza, fermo restando l'unicità del premio per il periodo assicurativo, viene consentito al Contraente di pagare tale premio annuo in due o più rate uguali.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

ART. 2.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 2.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

ART. 2.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 2.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 2.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "SI", in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora la durata dell'assicurazione sia inferiore ad un anno o qualora nella casella "Tacito rinnovo" della scheda di polizza sia riportata l'indicazione "NO", l'assicurazione si intenderà cessata alla scadenza indicata sulla scheda di polizza senza necessità di formalità alcuna.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 2.8 RESCINDIBILITÀ ANNUALE DEL CONTRATTO

In caso di durata poliennale, è facoltà delle parti recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni prima della scadenza annuale.

ART. 2.9 VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 2.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 2.11 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

ART. 2.12 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **semprech  tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.**

ART. 2.13 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANTICIPATO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio dovuto per ciascun periodo assicurativo   convenuto in tutto o in parte in base ad un parametro variabile (retribuzioni e fatturato) che rappresenta convenzionalmente l'indicatore quantitativo del rischio, esso si compone di:

- premio anticipato: rappresenta la parte di premio da versare alla Società al perfezionamento della polizza e ad ogni successiva scadenza annuale (il premio anticipato pu  essere frazionato in pi  rate cos  come indicato sulla scheda di polizza);
- conguaglio di premio: rappresenta la parte di premio che eventualmente risulti da versare alla Società o da rimborsare al Contraente al termine di ogni scadenza annuale; non verr  in ogni caso rimborsata al Contraente la parte di premio minimo, ove previsto in polizza.

Il conteggio del premio anticipato e quello del conguaglio di premio   effettuato con le seguenti modalit :

- Premio anticipato

  conteggiato moltiplicando il tasso indicato sulla scheda di polizza per l'importo del parametro di rischio prescelto; la misura del parametro di rischio deve corrispondere almeno al 75% dell'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno di stipula del contratto, cos  come risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'Assicurato a norma di legge (ad esempio: registro I.V.A. se il parametro   costituito dal fatturato, Libro Unico del Lavoro se il parametro   costituito da retribuzioni o da altre corrisposizioni erogate per lavoro subordinato o assimilato).

Il premio anticipato, cos  determinato, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società al perfezionamento della polizza e alle successive scadenze annuali.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- **Conguaglio di premio**
 - **Entro sessanta giorni da ogni scadenza annuale il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, a seconda del parametro di rischio adottato, l'ammontare:**
 - a) delle retribuzioni;**
 - b) del fatturato, al netto dell'I.V.A.,**con riferimento al 31 dicembre dell'ultimo anno solare trascorso, così come risultante dai documenti ufficiali tenuti dall'Assicurato a norma di legge.
 - **Sulla base delle informazioni così acquisite la Società, moltiplicando il tasso previsto per la misura del parametro di rischio comunicato, provvederà alla regolazione del premio determinando l'importo a debito o a credito del Contraente, fermo in ogni caso il premio minimo, se indicato sulla scheda di polizza.**

Qualora i parametri anzidetti (retribuzioni e fatturato) non costituissero idonei indicatori quantitativi del rischio, potrà essere adottato un diverso parametro. In tal caso la natura del parametro e le sue modalità di rilevazione dovranno essere espressamente contrattualizzate in polizza.

Nel caso di assicurazione stipulata con riferimento alla realizzazione di una singola opera o ad un singolo appalto specificato in polizza, il parametro preso come base per il conteggio del premio anticipato corrisponde all'importo preventivato per la realizzazione dell'opera o dell'appalto. Ai fini del conteggio del conguaglio di premio si considererà l'importo a consuntivo dell'opera o dell'appalto. Il Contraente deve comunicare per iscritto tale importo alla Società entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la cui durata deve coincidere con il periodo in cui l'opera, o l'appalto, viene eseguita.

Il conguaglio di premio deve essere corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa appendice di regolazione premio redatta dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la trasmissione dei dati anzidetti o il pagamento del conguaglio dovuto, la Società provvederà ad inviare una comunicazione per fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato per le rate successive, verrà considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento del conguaglio e la copertura resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, tramite comunicazione, la risoluzione del contratto.

Per i periodi assicurativi terminati, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti di risarcimento e nei limiti dei massimali, ridotti in ugual misura.

ART. 2.14 ADEGUAMENTO AUTOMATICO ISTAT

Qualora venga indicato "SI" nella casella "Indicizzazione" della scheda di polizza è operante la seguente norma:

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, il contratto è indicizzato e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.

Nell'attribuire i seguenti significati convenzionali:

- 1) al termine "INDICE": l'indice mensile nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'I.S.T.A.T.;**
- 2) al termine "INDICE BASE": l'indice relativo al terzo mese che precede la data di decorrenza della polizza o dell'ultima modifica contrattuale;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- 3) al termine "NUOVO INDICE": l'indice relativo al quarto mese che precede la data di scadenza di ogni annualità di premio;
 - 4) al termine "INDICE DI ACCADIMENTO": l'indice relativo al terzo mese che precede la data in cui si è verificato il sinistro;
- si conviene che:
- a) i valori ed i limiti delle prestazioni espressi in euro, escluso le franchigie, saranno adeguati ogni mese; pertanto in caso di sinistro, si procederà alla valutazione del danno con riferimento a tali parametri rivalutati in relazione al rapporto tra "INDICE DI ACCADIMENTO" e "INDICE BASE";
 - b) il premio di polizza è invece aumentato solamente ad ogni scadenza annuale in relazione al rapporto tra "NUOVO INDICE" e "INDICE BASE", identificato sulla quietanza anniversaria di pagamento del premio con il termine "Coefficiente di adeguamento".

ART. 2.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RC INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

ART. 3.1 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 3.2 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D. Lgs. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un' invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'I.N.A.I.L.

I titolari, i Soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, salvo che l'inosservanza degli obblighi di legge derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si conviene inoltre che, ai fini della sola garanzia di R.C.T., i lavoratori parasubordinati sono considerati terzi per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza di loro partecipazione manuale all'attività assicurata.

ART. 3.3 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto dell'Assicurato. Qualora la garanzia R.C.O., di cui all' Art. 3.2, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte o lesioni personali.

ART. 3.4 RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata nella scheda di polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ed ai suoi dipendenti o subappaltatori, in relazione ai seguenti rischi complementari:

1. proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati;
2. partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

3. gestione di mense aziendali, di bar e distributori automatici di cibi e bevande, ubicati nelle sedi dell'Assicurato, compresi i danni provocati dalla somministrazione dei cibi e delle bevande;
4. gestione di spacci aziendali o negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito delle sedi dell'Assicurato;
5. servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, comprese le aree di pertinenza dei fabbricati;
6. operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature e dell'arredamento delle sedi dell'Assicurato;
7. organizzazione presso le sedi dell'Assicurato di visite guidate, corsi di formazione ed aggiornamento, convegni, seminari e attività similari;
8. gestione del CRAL aziendale, compreso lo svolgimento di attività dopolavoristiche sportive, ricreative, sociali e gite aziendali; conduzione di colonie marine e montane in favore di prestatori di lavoro e loro familiari;
9. esistenza di servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell'ambito dell'azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, **fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative, la presente assicurazione è operante, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tali altre coperture.**
Si intende compresa anche la somministrazione di prodotti farmaceutici;
10. esistenza del servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell'azienda;
11. esistenza del servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'azienda;
12. proprietà, uso e circolazione anche all'esterno delle sedi dell'Assicurato di biciclette e veicoli elettrici, **con l'esclusione dei rischi di circolazione di veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge;**
13. operazioni di prelievo e consegna di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
14. esistenza, nell'ambito delle sedi dell'Assicurato, di distributori di carburante, di officine meccaniche, cabine elettriche, centrali termiche e qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'attività assicurata;
15. esistenza di binari di raccordo, passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali compreso l'uso di locomotive e vagoni in azione sugli stessi, **con l'esclusione dei danni al materiale rotabile;**
16. proprietà di macchinari, arredamenti ed attrezzature inerenti l'attività descritta in polizza ubicati presso terzi;
17. omessa o insufficiente segnaletica, ripari e recinzioni posti a salvaguardia e protezione dell'incolumità dei terzi;
18. uso di macchinari in genere e attrezzature di officina compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e merci (come muletti, carrelli e simili) in dotazione all'Assicurato, anche se non di proprietà, **con l'esclusione dei rischi di circolazione di veicoli per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di Legge.** L'uso dei muletti, carrelli e simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni o adiacenti l'azienda anche se non recintati o delimitati ed anche se le predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone.

ART. 3.5 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- b) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- a); sono tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali subite da soci a responsabilità illimitata o da amministratori, **che non siano legali rappresentanti dell'Impresa o dai loro familiari, a condizione che non partecipino manualmente all'attività descritta in polizza;**
- c) **i prestatori di lavoro in servizio e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività descritte in polizza, salvo quanto previsto all'Art. 3.22 "Cessione di lavori in appalto e subappalto - RC della committenza";**
- d) **gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c).**
Sono comunque considerati terzi, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali;**
- e) **il socio a responsabilità illimitata e gli amministratori che non siano legali rappresentanti;**
- f) **i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico;**
- g) **i tirocinanti, gli stagisti, i liberi professionisti ed i consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale.**

ART. 3.6 RISCHI SEMPRE ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- 1) **da furto**, salvo quanto previsto al successivo Art. 3.17 "Furto tramite impalcature";
- 2) **derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
- 3) **derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti, imbarcazioni e navi a motore e dall'impiego di aeromobili**, salvo quanto previsto al successivo Art. 3.24 "Committenza auto";
- 4) **causati da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata o che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;**
- 5) **ad opere e cose costruite, in costruzione o poste in opera dall'Assicurato;**
- 6) **ad opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;**
- 7) **ad aeromobili nonché alle cose ed alle persone a bordo degli stessi;**
- 8) **cagionati da merci e prodotti in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi** salvo quanto previsto all'Art. 3.4 "Rischi Compresi" punti 3., 4., 8. e 9.;
- 9) **a cose da assestamento o vibrazioni del terreno;**
- 10) **verificatisi su aree aeroportuali;**
- 11) **derivanti da errori, omissioni o ritardi nell'elaborazione di atti e documenti; da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti dalla legge.**

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. non comprende i danni:

- a) **causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);**
- b) **derivanti da malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;**
- c) **derivanti da guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;**
- d) **derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);**
- e) **punitivi (punitive or exemplary damages), le sanzioni e ogni tipo di risarcimento avente carattere sanzionatorio;**
- f) **verificatisi su impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva (piattaforme "off shore");**
- g) **da perdite pecuniarie**, salvo quanto previsto ai successivi Artt. 3.18 "Sospensione o interruzione di attività" e 3.19 "Errato trattamento dei dati personali (privacy)".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.7 RISCHI ESCLUSI SE NON ACQUISTATE LE CORRISPONDENTI CONDIZIONI FACOLTATIVE

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O non comprende, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sulla scheda di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni:

- a) cagionati da cose installate, dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o di rimozione, quelli avvenuti dopo l'esecuzione delle stesse** (assicurabili con la Condizione Facoltativa A "Garanzia postuma");
- b) cagionati a cose che si trovino nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi** (assicurabili con la Condizione Facoltativa B "Lavori presso terzi - danni a cose");
- c) da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo** (assicurabili con la Condizione Facoltativa C "Danni da inquinamento accidentale");
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, a cose che vengano movimentate, caricate o scaricate salvo quanto previsto al successivo Art. 3.13 "Veicoli di terzi"** (assicurabili con la Condizione Facoltativa D "Danni a cose in consegna e custodia");
- e) derivanti da malattie professionali** (assicurabili con la Condizione Facoltativa E "Malattie professionali");
- f) da detenzione ed uso di esplosivi** (assicurabili con la Condizione Facoltativa G "Detenzione ed uso di esplosivi").

ART. 3.8 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. opera per i danni che si verificano nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA, Canada e Messico.**

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Per i sinistri verificatisi al di fuori dell'Europa, l'assicurazione opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000 e con il massimo di euro 50.000.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

Per le seguenti condizioni valgono le esclusioni, gli scoperti, le franchigie, i massimali, i limiti di risarcimento e tutte le altre norme indicate in polizza se non espressamente derogate.

ART. 3.9 INCARICHI PREVISTI DAL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.10 RIVALSA I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART. 3.11 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Sono comprese le relative pertinenze, gli impianti fissi destinati alla conduzione dei fabbricati, le recinzioni ed i cancelli anche automatici, le strade private, i parcheggi, i piazzali ed i terreni circostanti anche se tenuti a giardino e con presenza di alberi di alto fusto, le attrezzature sportive ed i giochi.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:

- lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato;
- caduta accidentale di neve dai fabbricati e piante;
- spargimento di acqua, purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni, impianti e condutture.

Sono esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria (compresi ampliamenti e sopraelevazioni) affidati ad altri soggetti **nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.**

Agli effetti di questa garanzia i prestatori di lavoro sono considerati terzi, **sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall'assicurazione R.C.O.**

La presente garanzia opera, limitatamente ai danni da spargimento di acqua:

- con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.12 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende i danni a cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, come pure dei prestatori di lavoro degli appaltatori e subappaltatori.

L'assicurazione non opera per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.13 VEICOLI DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli, anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, che siano:

- a) in sosta nell'ambito dell'azienda o nell'ambito di esecuzione dei lavori;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

- b) in consegna o custodia all'Assicurato;
- c) sotto carico e scarico.

La garanzia vale anche per i danni alle cose che si trovano a bordo dei veicoli sopraindicati.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per ogni veicolo danneggiato;
- con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.14 CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.15 CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni dovuti da cedimento o franamento del terreno, **esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicino uso di battipali, sottomurature, diaframmi o altre tecniche di consolidamento del terreno.**

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.16 INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio del fabbricato e delle sue pertinenze ove si svolgono le attività descritte in polizza e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto. **Qualora per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente polizza si intenderà operante fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.**

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato sulla scheda di polizza ma comunque entro il limite di euro 1.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.17 FURTO TRAMITE IMPALCATURE

L'assicurazione comprende i danni da furto commesso tramite ponteggi e impalcature di cantiere di proprietà o in uso all'Assicurato e impiegate per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

Sono esclusi i furti compiuti dai prestatori di lavoro dell'Assicurato.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Si intende come unico sinistro la pluralità di eventi che dovessero verificarsi nelle medesime circostanze di tempo presso lo stesso cantiere.

ART. 3.18 SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

ART. 3.19 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)

L'assicurazione comprende le perdite pecuniarie derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), **semprech  l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualit  assicurativa.

ART. 3.20 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e fabbricati in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento delle attivit  descritte in polizza.

ART. 3.21 SPESE DI SALVATAGGIO

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per immediato ed urgente intervento, non inconsideratamente effettuato, finalizzato a limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui egli sia responsabile e purch  relativo ad un sinistro risarcibile ai termini di polizza.

Sono esclusi i costi di ripristino o di ricostruzione.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di una franchigia di euro 250 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 10.000 per sinistro e per annualit  assicurativa.

ART. 3.22 CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO E SUBAPPALTO - R.C. DELLA COMMITTENZA

Premesso che l'Assicurato pu  cedere in subappalto parte dei lavori rientranti nelle attivit  descritte in polizza, si precisa che l'assicurazione opera per la responsabilit  civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di appaltatori e subappaltatori mentre eseguono le attivit  per conto dell'Assicurato, **fermo il diritto di rivalsa da parte della Societ  nei confronti dei responsabili.**

Agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro, viene riconosciuta la qualifica di terzi **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

ART. 3.23 NUOVE ATTIVIT 

L'esercizio di nuove attivit  da parte dell'Assicurato, assimilabili a quelle gi  assicurate e descritte in polizza,   automaticamente incluso in garanzia senza il bisogno di ulteriori comunicazioni, **fermo restando che gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio dovranno comprendere anche la componente relativa alle nuove attivit .**

ART. 3.24 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilit  civile dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purch  i medesimi non siano di propriet  dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. **  fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione da parte della Societ  nei confronti dei responsabili. La garanzia   valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.25 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU AREE PRIVATE

L'assicurazione comprende i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico. Qualora esista altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, la presente garanzia è operante in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale altra copertura.

ART. 3.26 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro:

- per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento della loro attività per conto dell'Assicurato;
- per danni involontariamente cagionati ad altri prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento degli incarichi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.27 SOCIETÀ COOPERATIVE

Qualora l'Assicurato sia una società costituita in forma di cooperativa si conviene che, relativamente alle garanzie R.C.T. ed R.C.O., i soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti.

ART. 3.28 DISTACCO DI MANO D'OPERA

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato può avvalersi di lavoratori di altre aziende, **il tutto nel rispetto delle norme di legge e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività**, si conviene che:

- 1) la garanzia R.C.O. è operante anche nei casi in cui i prestatori di lavoro dell'Assicurato siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche di proprietà di terzi;
- 2) i lavoratori di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvale sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.**

Resta inteso che **gli elementi variabili presi come base per il calcolo del premio dovranno comprendere anche la componente relativa ai compensi erogati ai lavoratori di altre aziende utilizzati dall'Assicurato.**

ART. 3.29 PLURALITÀ DI ASSICURATI

L'assicurazione viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per la parte di massimale residua, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

ART. 3.30 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti non assicurati con la presente assicurazione, la Società risarcisce, entro i limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza:

- la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato;
- la quota di responsabilità derivante all'Assicurato in virtù del mero vincolo di solidarietà, **con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei coresponsabili.

Nel caso in cui sia applicabile al sinistro un limite di risarcimento inferiore al massimale indicato sulla scheda di polizza, la Società risarcirà la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato e la quota di responsabilità derivante all'Assicurato in virtù del mero vincolo di solidarietà complessivamente entro il medesimo limite di risarcimento.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.31 ABITAZIONE PRIVATA DEL TITOLARE

Nel caso in cui si assicuri un'impresa individuale, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al titolare dalla proprietà e conduzione dei locali della propria abitazione, **sempreché la medesima sia situata all'interno dell'area aziendale.**

ART. 3.32 LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A PERSONE

L'assicurazione comprende i danni per morte e lesioni personali verificatisi durante lo svolgimento di lavori o attività al di fuori dell'ambito delle sedi dell'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, installazione, rimozione, manutenzione e riparazione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Condizioni Facoltative valgono solo se sono state acquistate e richiamate sulla scheda di polizza; per le presenti Condizioni Facoltative **valgono le esclusioni, gli scoperti, le franchigie, i massimali, i limiti di risarcimento e tutte le altre norme indicate in polizza**, se non espressamente derogate.

A) GARANZIA POSTUMA

In parziale deroga all'Art. 3.7 punto a) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni verificatisi dopo l'ultimazione dei lavori, in conseguenza di difettosa esecuzione delle attività di:

- 1) installazione, manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature o cose in genere;
- 2) gommista, riparazione o manutenzione di veicoli, natanti, imbarcazioni o navi.

La presente Condizione Facoltativa vale a condizione che il danno avvenga e sia denunciato durante il periodo di validità dell'assicurazione e comunque non oltre:

- **ventiquattro mesi dall'ultimazione dei lavori per le attività di cui al punto 1);**
- **dodici mesi dall'ultimazione dei lavori per le attività di cui al punto 2).**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle opere e cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori, i danni agli impianti, apparecchiature e cose installati, mantenuti, riparati, rimossi nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;**
- **con il limite di risarcimento di euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa per le attività di cui al punto 1);**
- **con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa per le attività di cui al punto 2).**

B) LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A COSE

In parziale deroga all'Art. 3.7 punto b) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende i danni, anche da incendio, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione di lavori presso terzi.

La presente garanzia opera:

- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;**
- **limitatamente ai danni da incendio, con il limite di risarcimento pari al 50% del massimale per danni a cose indicato sulla scheda di polizza ma comunque entro il limite di euro 1.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

C) DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

In parziale deroga all'Art. 3.7 punto c) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia opera:

- **con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500 e il massimo di euro 25.000 per sinistro;**
- **con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE – RIDUZIONE DELLO SCOPERTO

Qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, risulti titolare di valida certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14000, la garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di euro 1.000 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

D) DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

In parziale deroga all'Art. 3.7 punto d) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative" l'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di movimentazione, carico o scarico.

La presente garanzia opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e il massimo di euro 10.000 per sinistro;
- con il limite di risarcimento di euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

Sono comunque esclusi i danni a:

- a) cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate;
- b) cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;
- c) oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere;
- d) immobili;
- e) cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- f) cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l'attività di trasloco o di facchinaggio.

E) MALATTIE PROFESSIONALI

In parziale deroga all'Art. 3.7 punto e) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La presente esclusione non si applica ai danni verificatisi successivamente al momento in cui vengano intrapresi idonei accorgimenti per porre rimedio alla situazione.
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per le malattie riconducibili o connesse a comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi o superiori, finalizzati o meno ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing");
- 5) per le malattie causate da amianto.

La presente garanzia opera con il limite di risarcimento pari al 50% del massimale R.C.O. indicato sulla scheda di polizza.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Tale limite di risarcimento rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;**
- b) per più danni verificatisi in ciascuna annualità assicurativa.**

F) FRANCHIGIA FISSA R.C.O.

In parziale deroga all'Art. 3.2 punto 2) "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)", il limite minimo di invalidità permanente del 6% si intende abrogato.

La Società, indipendentemente dalla percentuale di invalidità riscontrata, **applicherà una franchigia di euro 2.500.**

G) DETENZIONE ED USO DI ESPLOSIVI

In parziale deroga all'Art. 3.7 punto f) "Rischi esclusi se non acquistate le corrispondenti Condizioni Facoltative", l'assicurazione comprende la detenzione e l'uso di esplosivi.

La presente garanzia, limitatamente ai danni a cose, opera:

- con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500 e il massimo di euro 10.000 per sinistro;**
- con il limite di risarcimento di euro 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa.**

Restano comunque esclusi i danni a cose che si trovano nel raggio di 200 metri dal fornello di brillamento delle mine o delle cariche esplosive.

H) RADDOPPIO DEI LIMITI DI RISARCIMENTO

I limiti di risarcimento previsti dalle Condizioni Aggiuntive e dalle Condizioni Facoltative si intendono raddoppiati.

Tale raddoppio non vale per:

- i danni da incendio, di cui all'Art. 3.16 "Incendio";**
- la Condizione Facoltativa B) "Lavori presso terzi - Danni a cose", se richiamata sulla scheda di polizza.**

I) FRANCHIGIA EURO 1.500

In caso di sinistro e limitatamente per i danni a cose, l'assicurazione è operante con una franchigia di euro 1.500, salvo eventuali scoperti o franchigie superiori previsti dalle condizioni di polizza.

L) FRANCHIGIA EURO 2.500

In caso di sinistro e limitatamente per i danni a cose, l'assicurazione è operante con una franchigia di euro 2.500, salvo eventuali scoperti o franchigie superiori previsti dalle condizioni di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ART. 3.33 RIEPILOGO DI FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento indicati nei punti precedenti.

Per tutte le garanzie opera, se non diversamente precisato, il limite di risarcimento pari al massimale indicato sulla scheda di polizza.

Qualora per un unico evento siano applicabili più scoperti, franchigie o limiti di risarcimento, si conviene che la liquidazione del sinistro considererà unicamente l'importo maggiormente favorevole all'Assicurato.

	GARANZIE	FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
Art. 3.8	Danni verificatisi al di fuori dell'Europa	---	10 % con il minimo di euro 5.000 e con il massimo di euro 50.000 per sinistro	vedi scheda di polizza
Art. 3.11	Proprietà e conduzione di fabbricati ▪ per i danni da spargimento di acqua	250	---	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.11	Cose di proprietà dei prestatori di lavoro	250	---	euro 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.13	Danni a veicoli di terzi	250	---	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.14	Danni a condutture ed impianti sotterranei	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.15	Danni da cedimento o franamento del terreno ▪ per i danni a cose	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.16	Danni a cose da incendio	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	50% del massimale per danni a cose ma entro un limite di euro 1.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.17	Furto tramite impalcature	---	10% col minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.18	Danni da sospensione o interruzione attività	---	10% col minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.19	Errato trattamento dati personali (privacy)	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.21	Spese di salvataggio	250	---	euro 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa
Art. 3.30	▪ Responsabilità solida dell'Assicurato	---	---	vedi scheda di polizza
	▪ derivante all'Assicurato in virtù del mero vincolo di solidarietà	---	---	euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		FRANCHIGIA euro	SCOPERTO %	LIMITE DI RISARCIMENTO
A.1	GARANZIA POSTUMA ▪ per i danni a cose	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 150.000 per sinistro e per annualità assicurativa
A.2	GARANZIA POSTUMA RIPARAZIONE/ MANUTENZIONE VEICOLI, NATANTI, IMBARCAZIONI, NAVI E PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA ▪ per i danni a cose	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
B	LAVORI PRESSO TERZI - DANNI A COSE			
	▪ per i danni diversi da incendio	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	vedi scheda di polizza
	▪ per i danni da incendio	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	50% del massimale per danni a cose ma entro un limite di euro 1.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa
C	DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE	---	10% con il minimo di euro 2.500 e con il massimo di euro 25.000 per sinistro	euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
	▪ Sistema di Gestione Ambientale - Riduzione dello Scoperto	---	5% con il minimo di euro 1.000 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 250.000 per sinistro e per annualità assicurativa
D	DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	---	10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 10.000 per sinistro	euro 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa
E	MALATTIE PROFESSIONALI	---	---	50 % del massimale R.C.O.
F	FRANCHIGIA FISSA R.C.O	2.500	---	vedi scheda di polizza
G	DETTENZIONE ED USO DI ESPLOSIVI ▪ per i danni a cose	---	10% con il minimo di euro 500 per sinistro	euro 500.000 per sinistro e per annualità assicurativa
I	FRANCHIGIA euro 1.500 ▪ per i danni a cose	1.500	---	---
L	FRANCHIGIA euro 2.500 ▪ per i danni a cose	2.500	---	---

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

4. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E GESTIONE DEI SINISTRI

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile), deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, in caso di:

- sinistro;
- apertura di un'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni sul lavoro;
- insorgenza di una malattia professionale, e deve fornire tempestivamente alla Società le informazioni, gli aggiornamenti e la documentazione relativa ad eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi connessi alla lite e che siano a sua conoscenza e comunque ogni informazione e documentazione utile per la migliore istruttoria del sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile).

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli per le quali l'Assicurato è tenuto a consentire libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 4.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva, la Società, a richiesta del Contraente e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico della Società le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale, o del limite di indennizzo, applicabile per il sinistro cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010, avente ad oggetto una richiesta attinente la presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Società, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione del fatto e ad integrazione della denuncia di sinistro ritualmente presentata.

In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non abbia partecipato la Società ovvero non abbia potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui la Società non abbia prestato il proprio specifico assenso, la Società non sarà tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

ART. 4.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'Art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro". Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.



BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. RCG55271



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con un unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno provenienti da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.